



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1173** del 31/07/2020 del Registro delle Deliberazioni


Codice CIFRA: SUR/DEL/2020/00029

OGGETTO: Nuovo Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 – Schema di Regolamento regionale – Adozione Schema.

L'anno 2020 addì 31 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
V.Presidente Antonio Nunziantè	Presidente Michele Emiliano
Assessore Cosimo Borraccino	Assessore Raffaele Piemontese
Assessore Loredana Capone	
Assessore Giovanni Giannini	
Assessore Sebastiano Leo	
Assessore Alfonsino Pisicchio	
Assessore Salvatore Ruggeri	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro**

SEZIONE Istruzione e Università

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA:/SUR/DEL/2020/00029

OGGETTO: Nuovo Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 – Schema di Regolamento regionale – Adozione Schema.

L'Assessore al Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:

Regione Puglia, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 *"Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia"*, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia Salentina, Arbereshe e Franco-Provenzali, i cui ambiti territoriali sono quelli indicati dal co.1 dell'art. 1 della Legge regionale.

Al fine di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio linguistico, garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo delle identità culturali tutelate dalla citata legge regionale, Regione Puglia sostiene e finanzia progetti relativi ai campi di intervento di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della Legge regionale, presentati da enti locali territoriali in forma associata, comuni singoli, fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul web, enti e associazioni religiose.

Con Regolamento n. 35 del 27 dicembre 2012 è stata data attuazione alla Legge regionale n. 5/2012, definendo i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti. L'art. 13, co. 1 del detto Regolamento stabilisce che: *"Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha durata triennale"*; nonostante lo spirare del termine di durata, il Regolamento è stato comunque applicato in regime di *prorogatio*.

Con proposta SUR/DEL/2020/00029, in data 23/06/2020 è stata trasmessa la Deliberazione per l'adozione dello *"Schema di Regolamento regionale per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5"* e, con Nota Prot. AOO_027_371/07/07/2020, la Sezione Supporto legislativo ha comunicato gli esiti dell'analisi tecnico-normativo rilevando la necessità di effettuare correttivi al predetto Schema di Regolamento.

Effettuata la dovuta istruttoria, accolti tutti i rilievi comunicati ed eseguiti gli interventi tecnici necessari al coordinamento interno del testo normativo che si propone di adottare, si ravvisa l'esigenza tecnico-amministrativa di approvare un nuovo regolamento al fine di aggiornare le modalità per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi, in linea con il Codice dell'Amministrazione Digitale; di svincolare gli adempimenti connessi all'attuazione della legge regionale dalla denominazione delle strutture regionali competenti, che risulta variata nel tempo in ragione dall'adozione di nuovi modelli organizzativi da parte dell'Amministrazione regionale.

Lo schema del nuovo Regolamento, dunque, conferma l'impianto complessivo del vigente Regolamento regionale n. 35/2012, sostanzialmente aggiornando alcune disposizioni in esso contenute attraverso:

- la modifica del riferimento alle strutture regionali competenti, che viene svincolato dalle denominazioni che i modelli organizzativi assumono;
- modifiche finalizzate alla dematerializzazione delle comunicazioni e alla standardizzazione delle procedure, anche nell'ottica di una successiva informatizzazione di tutto l'iter amministrativo di presa in carico e istruttoria delle istanze di contributo;
- modifiche volte a rendere più efficace l'attuazione della spesa, permettendo l'ammissibilità a finanziamento ai soli beneficiari che abbiano regolarmente rendicontato i progetti destinatari di finanziamenti nelle annualità precedenti, in aderenza al dettato della Legge regionale n. 5/2012 nonché ai principi e agli obblighi della normativa in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni riguardo al vincolo dell'equilibrio di bilancio (L. 243/2012 s.m.i.).

Lo schema di regolamento di cui al presente provvedimento si compone di n. 12 articoli.

L'iter di approvazione del nuovo Regolamento Regionale si svilupperà in coerenza con quanto disposto all'art. 44, co. 2 della Legge regionale n. 7/2004 s.m.i. (Statuto Regionale), al fine di assicurare che lo stesso sia operativo entro il 31 ottobre 2020, avendo riguardo alla regolare rendicontazione delle attività progettuali finanziate nelle precedenti annualità quale passaggio propedeutico ad ammettere la presentazione di nuove istanze di contributo entro il 1° febbraio 2021 con riguardo alla successiva annualità di finanziamenti, nei termini delle tempistiche dettate dall'art. 9 della Legge regionale n. 5/2012.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Regolamento Regionale, come riportato in **Allegato A** alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, co. 1, Legge regionale n. 7/2004 s.m.i., al fine:

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- di adottare lo *"Schema di Regolamento regionale per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5"* come riportato nell'**Allegato A** alla presente proposta di Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di attestare le ragioni di necessità e urgenza per l'applicazione del comma 2 dell'art. 44 dello Statuto regionale, come modificato dalla Legge regionale n. 44/2014, per assicurare entro il 31 ottobre 2020 la regolare rendicontazione delle attività progettuali finanziate nelle precedenti annualità quale passaggio propedeutico ad ammettere la presentazione di nuove istanze di contributo entro il 1° febbraio 2021 con riguardo alla successiva annualità di finanziamenti, nei termini delle tempistiche dettate dall'art. 9 della Legge regionale n. 5/2012;
- di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva

approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione consiliare permanente competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44 della Legge regionale n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della Legge regionale. n. 44/2014;

- di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, ovvero del decorso del termine di cui al citato articolo 44 comma 2 dello Statuto regionale, per l'approvazione definitiva del Regolamento.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile di P.O.

**Promozione del sistema di istruzione delle UTE
e delle minoranze linguistiche storiche**

Avv. Cristina Sunna

Firmato digitalmente da:
CRISTINA SUNNA
Regione Puglia
Firmato il: 23-07-2020 11:51:38
Seriale certificato: 646830
Valido dal 06-04-2020 al 06-04-
2023

La Dirigente

Sezione Istruzione e Università

Arch. Maria Raffaella Lamacchia



LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
23.07.2020
10:17:25 UTC

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni.

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Ing. Prof. Domenico Laforgia



LAFORGIA DOMENICO
23.07.2020 11:57:07 UTC

L'Assessore

Dott. Sebastiano Leo



SEBASTIANO
GIUSEPPE LEO
23.07.2020
13:26:07 UTC

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione e Lavoro che si intende qui integralmente riportata;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione,

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- di **adottare** lo *"Schema di Regolamento regionale per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5"* come riportato nell'**Allegato A** alla presente proposta di Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di **attestare** le ragioni di necessità e urgenza per l'applicazione del comma 2 dell'art. 44 dello Statuto regionale, come modificato dalla Legge regionale n. 44/2014, per consentire che la rendicontazione delle attività progettuali finanziate nelle precedenti annualità possa aver luogo entro il 31 ottobre 2020 e, conseguentemente, che entro il 1° febbraio 2021 possano essere presentate le nuove istanze di contributo con riguardo alla successiva annualità di finanziamenti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 9 della Legge regionale n. 5/2012;
- di **trasmettere** il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione consiliare permanente competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art. 44 della Legge regionale n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della Legge regionale n. 44/2014;
- di **riservarsi** ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente commissione consiliare, ovvero del decorso del termine di cui al citato articolo 44 comma 2 dello Statuto regionale, per l'approvazione definitiva del Regolamento.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

SCHEMA DI REGOLAMENTO

“Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia.
Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5.”

Relazione illustrativa

Il presente regolamento sostituisce il previgente Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 35 *“Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5”*, aggiornando le disposizioni in esso contenute.

Il nuovo regolamento che si propone di approvare conferma l’impianto complessivo del vigente Regolamento regionale, aggiornando le disposizioni in esso contenute attraverso:

- la modifica del riferimento alle strutture regionali competenti, svincolandolo dalle denominazioni che i modelli organizzativi assumono;
- modifiche finalizzate alla dematerializzazione delle comunicazioni e alla standardizzazione delle procedure propedeutiche all’erogazione dei contributi previsti, anche nell’ottica di una successiva informatizzazione di tutto l’*iter* amministrativo di presa in carico delle istanze e istruttoria dei progetti presentati;
- modifiche volte a rendere più efficace l’attuazione della spesa, permettendo l’ammissibilità a finanziamento ai soli beneficiari che abbiano regolarmente rendicontato i progetti destinatari di finanziamenti nelle annualità precedenti, in aderenza al dettato della Legge regionale n. 5/2012 nonché ai principi e agli obblighi della normativa in tema di contabilità delle pubbliche amministrazioni riguardo al vincolo dell’equilibrio di bilancio (L. 243/2012 s.m.i.).

Si riportano di seguito i contenuti dei diversi articoli del Regolamento, evidenziando le principali modifiche rispetto al vigente Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 35.

L’articolo 1 definisce *“Finalità e oggetto”* del Regolamento e si è intervenuti eliminando i commi 2 e 3 che costituiscono ripetizioni rispetto al richiamo interno al campo di applicazione disciplinato dalla Legge regionale n. 5/2012, già richiamato al comma 1.

L’articolo 2 definisce i *“Soggetti destinatari”* dei contributi finanziari richiamando quelli individuati dalla Legge regionale n. 5/2012, risulta quindi ridondante rispetto all’art. 1 e pertanto nel nuovo testo viene eliminato.

L’articolo 3 [ora: art. 2] definisce *“Interventi finanziabili. Criteri”*; al comma 2 della norma è stata inserita la competenza della Giunta regionale con riguardo all’approvazione delle linee guida previste per l’individuazione di *specifiche tipologie di intervento e priorità* verso le quali indirizzare, appunto, la progettazione annuale da parte dei soggetti interessati, la norma in tal modo risulta meglio focalizzata in termini di operatività rispetto a quanto stabilito dal previgente Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 35

L’articolo 4 [ora: art. 3] detta *“Termini e modalità di presentazione dei progetti”* e ha richiesto una sostanziale, necessaria e urgente, modifica della procedura ivi prevista attraverso il rinvio ad apposita Delibera della Giunta Regionale della definizione delle modalità di trasmissione della documentazione da parte dei potenziali beneficiari. Al comma 3, sulla scorta dell’esperienza amministrativa circa l’attuazione del previgente Regolamento, al fine di rendere più efficace l’attuazione della spesa, si è inteso rafforzare in questo articolo il coordinamento interno delle disposizioni della legge regionale, precisando che i soggetti ammessi sono quelli, come sopra individuati, che siano in regola con la rendicontazione dei contributi loro erogati con riguardo a progetti finanziati in tutte le precedenti annualità. La legge regionale, infatti, stabilisce espressamente che *“La rendicontazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno di erogazione.”* (art. 9, co. 2, L.r. n. 5/2012).

Al comma 7 dell'art. 4 [ora: art. 3] si propone di superare una criticità attuativa, puntualmente rilevata in sede istruttoria, prevedendo espressamente che sia la struttura regionale competente a richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni ai soggetti proponenti *su richiesta del Comitato di valutazione* nominato *ad hoc*.

L'articolo 5 [ora: art. 4] definisce "*Modalità e Criteri di valutazione*" ed è stato sostanzialmente schematizzato mediante l'inserimento di una chiara tabella di riepilogo degli ambiti di valutazione e dei relativi criteri e punteggi applicabili, tenendo conto delle esigenze di comprensione di coloro ai quali le norme si applicano.

L'articolo 6 [ora: art. 5] definisce "*Approvazione dei progetti*" e risulta sostanzialmente invariato rispetto alla vigente previsione del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 35, salvo l'inserimento dell'inciso *ove possibile*, considerato che nella suddivisione delle risorse finanziarie disponibili in parti uguali tra le tre comunità storico linguistiche, proporzionalmente al peso demografico delle stesse, e in base alle percentuali indicate dalla Legge regionale n. 5/2012, si considera consono introdurre l'opportunità di finanziare, se possibile, almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza, non potendosi escludere l'ipotesi che nessuno dei progetti presentati a favore di una determinata comunità risulti ammissibile.

L'articolo 7 [ora: art. 6] definisce "*Ammissibilità delle spese*" e risulta sostanzialmente invariato rispetto alla vigente previsione del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 35.

L'articolo 8 [ora: art. 7] definisce le modalità di "*Assegnazione ed erogazione del contributo*"; si è intervenuti sulla norma eliminando il comma 3 (secondo cui: *Il rispetto delle condizioni e dei vincoli posti dalla norme nella fase attuativa degli interventi finanziabili è rilevante, soprattutto nell'eventualità che venga richiesta la rimodulazione delle voci di spesa qualora gli interventi vengano finanziati per un importo inferiore a quello originariamente richiesto*) che in definitiva risulta non chiaro nell'esposizione e nella sostanza richiama un generale principio di coerenza tra progetto/finanziamento erogato e attuazione degli interventi previsti già ampiamente presente nel testo normativo del Regolamento Regionale.

L'articolo 9 [ora: art. 8] definisce la procedura per le "*Variazioni progettuali*"; si è intervenuti modificando l'ultima parte del comma 1 e l'ultima parte del comma 2, armonizzando il testo dell'articolo al fine di chiarire che le ragioni per le quali possono essere richieste le variazioni progettuali sono: variazioni di contenuti (comma 1), variazioni di termini temporali o altro (comma 2); che in tutti i casi devono essere richieste e autorizzate e che la rimodulazione economica del progetto, a seguito di ammissione a finanziamento per un importo inferiore a quello richiesto, comporta comunque il fatto che la percentuale di cofinanziamento sull'importo rimodulato resti invariata.

L'art. 10 [ora: art. 9] definisce "*Modalità di rendicontazione*". A parte le precisazioni nei richiami interni ad altre norme del medesimo Regolamento, si è intervenuti al comma 3 (secondo cui: *In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso*), precisando che il mancato rispetto della previsione comporta il fatto che le spese rendicontate *non saranno considerate ammissibili per la parte eccedente*, nell'ottica di chiarire preventivamente, anche in questo caso, la procedura applicata in sede di erogazione dei contributi.

L'art. 11 [ora: art. 10] definisce il "*Monitoraggio*" e nel nuovo testo risulta sostanzialmente invariato rispetto alla previsione del vigente Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 35 in quanto viene previsto solo il superamento della dicitura circa l'assegnazione di competenza delle varie attività in

capo al Servizio in favore della più ampia dicitura di *struttura regionale competente*, come in tutto il restante articolato del testo regolamentare.

L'articolo 12 [ora: art. 11] stabilisce "*Disposizioni di rinvio*" e resta del tutto invariato confermando il rinvio alle disposizioni della Legge regionale n. 5/2012 per tutto quanto non previsto dal Regolamento.

L'articolo 13 [ora: art. 12] fissa "*Entrata in vigore*" e nel nuovo testo, al fine di non incorrere nell'attuale situazione di *prorogatio* di fatto del testo regolamentare, si è inteso precisare espressamente che il regolamento che si approva ha durata triennale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo regolamento.

**“Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia.
Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5.”**

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5, recante “Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”, di seguito denominata legge.

Art. 2

(Interventi finanziabili. Criteri)

1. Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali, definisce annualmente i contributi finanziari regionali per le iniziative che riguardano tutte o parte delle tipologie di intervento previste dall'articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della legge. I contributi possono coprire in tutto o in parte le spese relative ai progetti ammessi a finanziamento.
2. La Giunta regionale, mediante l'approvazione di linee guida, individua annualmente, entro il 30 novembre, tipologie di intervento e priorità su cui indirizzare le risorse disponibili.
3. I progetti devono essere coerenti con le linee guida regionali, informati a criteri di efficacia ed economicità e la loro durata non può essere superiore all'anno.
4. Non sono ammessi al contributo gli interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento o con fondi di esercizi precedenti, anche rivenienti dalle risorse finanziarie statali.
5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dal presente regolamento sono a destinazione vincolata; eventuali somme non impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie di spesa da recuperare a cura della struttura regionale competente.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione dei progetti)

1. I progetti devono essere presentati da un soggetto legittimato, tra quelli individuati dall'art. 4 comma 1 della legge, a pena di nullità.
2. Per accedere al contributo i soggetti legittimati presentano un solo progetto per ciascuna tipologia di iniziative individuate annualmente dalla Giunta regionale come prioritarie, tra quelle previste dall'art. 2 commi a), b) e c) della legge. Nel caso in cui un soggetto presenti più progetti o preveda più interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorità.
3. Per accedere al contributo i soggetti legittimati, ove abbiano ricevuto contributi nelle precedenti annualità, devono aver regolarmente presentato la rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento in tutte le annualità precedenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, co. 2, della legge.
4. I progetti sono trasmessi alla struttura regionale competente, secondo le indicazioni approvate dalla Giunta regionale nelle linee guida di cui all'art. 2, co. 2, a pena di esclusione, entro il 1° febbraio di ogni anno.
5. I progetti, a pena di esclusione, devono essere presentati a firma del legale rappresentante o da altro soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento e debbono essere approvati con atto formale dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento.
6. Ogni proposta progettuale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa analitica del progetto che specifichi la durata e la data di ultimazione del progetto, gli ambiti di intervento, gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi, nonché la descrizione delle professionalità, delle risorse strumentali impegnate ed il ricorso ad eventuali forme di accordo con altri enti;

- b) preventivo di spesa dettagliato, con l'indicazione analitica di ogni singola voce di spesa tra quelle ritenute ammissibili;
- c) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'ente, che attesti il cofinanziamento con fondi del proprio bilancio in misura non inferiore al 20 per cento (escluse le istituzioni scolastiche);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, che attesti l'assenza, per gli interventi proposti, di altre fonti di finanziamento pubblico e che, in relazione all'intervento presentato, non sono pendenti ulteriori istanze per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, provvidenze economiche con fondi pubblici;
- e) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente o associazione o fondazioni (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche autonome);
- f) dichiarazione attestante l'acquisizione del riconoscimento giuridico (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche autonome);
- g) documento unico per la presentazione del progetto da parte di enti territoriali in forma associata con l'indicazione dell'ente capo fila dell'aggregazione (secondo modello predisposto dalla struttura regionale competente).

7. In caso di documentazione incompleta, la competente struttura regionale, su richiesta del Comitato di valutazione di cui all'art. 8 della legge, può richiedere una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva fissando un termine per la presentazione della stessa. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine stabilito, il procedimento si conclude con il rigetto dell'istanza.

Art. 4 (Modalità e Criteri di valutazione)

1. Sono ammessi all'analisi e valutazione del Comitato di cui all'art. 8 della legge, soltanto i progetti pervenuti entro il termine indicato dalla legge e corredati dalla documentazione di cui all'articolo 3, comma 6 del presente regolamento.
2. Il Comitato, all'esito dell'analisi e della valutazione di ciascun progetto, attribuisce il punteggio per ogni ambito sulla base dei criteri di seguito riportati, per un massimo di 25 punti per ambito e così per un totale massimo di 100 punti:

Ambiti sottoposti a valutazione	Criteri	Punteggio
1) Descrizione della situazione da cui trae origine l'intervento.	Completezza ed esaustività dell'analisi; livello di approfondimento.	max punti 25
2) Strategia generale	Coerenza tra l'iniziativa proposta e gli obiettivi da raggiungere. Esperienza del soggetto proponente in relazione al tema e al settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale.	max punti 25
3) Descrizione dei campi d'azione	Coerenza con la strategia formulata, carattere innovativo rispetto agli interventi già finanziati, varietà degli approcci ipotizzati, utilizzo di metodologie e strumenti positivamente testati, identificazione dei fattori di successo delle ricadute sul territorio, coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, previsione uso della lingua di minoranza.	max punti 25
4) Capacità gestionale e finanziaria	Condivisione dell'iniziativa con altri soggetti, previsione e pertinenza dei ruoli individuali rispetto all'obiettivo progettuale, disponibilità al cofinanziamento in misura superiore al 20%, congruità rispetto alla durata e alle attività pianificate.	max punti 25

Art. 5 (Approvazione Progetti)

1. Compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente disponibili, il Comitato definisce le quote di finanziamento e relative modalità di riparto.
2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento dei requisiti formali di ammissibilità;
- b) accertamento della corrispondenza dei progetti presentati con le tipologie indicate all'articolo 2 della legge e con le priorità individuate dalla Regione;
- c) verifica di eventuale sovrapposizione/duplicazione con altri progetti già finanziati con altre fonti di finanziamento pubblico.

3. Il Comitato di valutazione di cui all'art. 8 della legge, predispone la graduatoria dei progetti ammessi con l'indicazione per ognuno dell'importo del contributo erogabile, suddividendo, ove possibile, le risorse finanziarie disponibili in parti uguali tra le tre comunità storico linguistiche, proporzionalmente al peso demografico delle stesse, e in base alle percentuali definite dalla legge:

a) 40 per cento a favore degli enti territoriali di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4;

b) 30 per cento alle scuole, come individuate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;

c) 30 per cento agli enti e alle società di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 4.

4. La Giunta Regionale approva la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed assegna i contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili nell'esercizio di riferimento.

5. La Giunta Regionale demanda alla struttura regionale competente l'assunzione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Art. 6

(Ammissibilità delle spese)

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse all'azione approvata e realizzata, conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali, effettivamente sostenute dai beneficiari e adeguatamente documentate, corrispondenti a pagamenti a mezzo di fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.

3. I costi riportati nel preventivo di spesa non devono essere sovradimensionati e debbono essere finanziariamente compatibili con le quote di finanziamento definite dal Comitato di valutazione per ogni singola tipologia di intervento.

4. Per tutte le attività per le quali non esistono parametri rivenienti da normative applicabili, il riconoscimento della spesa è subordinato alla sua congruenza rispetto ai costi di mercato delle prestazioni e dei prodotti ai quali si riferisce la spesa, a dimostrazione di una scelta economica corretta, attestata formalmente da parte del legale rappresentante dell'ente.

5. Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di comunicazione di ammissione del progetto al contributo e fino al termine di realizzazione del progetto stesso.

6. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) spese generali e di segreteria;

b) acquisto immobili o comunque spese in conto capitale;

c) arredi e per materiali di facile consumo;

d) coordinamento progetto e/o didattico;

e) viaggi, seminari e conferenze o incontri vari.

Art. 7

(Assegnazione ed erogazione del contributo)

1. A seguito dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, la struttura regionale competente comunica a ciascun soggetto interessato gli esiti della domanda presentata, indicando per i progetti approvati l'ammontare del finanziamento assegnato.

2. La struttura regionale competente, acquisita dal beneficiario la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di avvio delle attività, con proprio atto provvede alla erogazione del contributo assegnato, secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge.

Art. 8
(Variazioni progettuali)

1. Le variazioni progettuali che attengono ai contenuti specifici delle azioni da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi previsti possono essere autorizzate dalla struttura regionale competente, su richiesta motivata e per specifiche esigenze.
2. Le variazioni progettuali che attengono alla durata dei progetti ed eventuali altre richieste in relazione a criticità emerse, devono essere comunicate preventivamente e in modo tempestivo, al fine di consentirne la puntuale valutazione da parte della struttura regionale competente ed essere autorizzate.
3. Nel caso di richiesta di variazioni ai sensi dei commi precedenti, può essere ammessa la rimodulazione economica del progetto, purché restino invariate le caratteristiche del progetto approvato e sia mantenuta inalterata la quota di cofinanziamento da parte del beneficiario, ove dovuta.

Art. 9
(Modalità di rendicontazione)

1. Ai fini della erogazione del contributo, entro il termine di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di erogazione, i beneficiari trasmettono alla struttura regionale competente una dettagliata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa della spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), unitamente ad una relazione descrittiva finale in merito all'effettiva attuazione del progetto finanziato, al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alle ricadute positive sulla realtà territoriale interessata, alla congruità della spesa ed ai risultati conseguiti.
2. La correttezza della rendicontazione e la capacità di spesa dimostrata dal beneficiario, anche con riferimento a precedenti finanziamenti, sarà oggetto di valutazione ai fini indicati dall'art. 6, co. 3.
3. In sede di rendicontazione possono essere accettate compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso; eventuali compensazioni oltre tale limite non saranno considerate ammissibili per la parte eccedente.
4. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dalla struttura regionale competente proroghe al termine di rendicontazione.
5. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.
6. La mancata e irregolare rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme già corrisposte a cura della struttura regionale che ha disposto l'erogazione.

Art. 10
(Monitoraggio)

1. La struttura regionale competente cura il monitoraggio e il controllo dell'attuazione dei progetti. A tal fine può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa sulla destinazione effettiva delle risorse per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento.
2. La struttura regionale di cui al comma 1 può disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

Art. 11
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento ha durata triennale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, il _____

Il presente allegato è composto da n. 9 pagine.



A00-027-415
27/07/2020

PROTOCOLLO USCITA

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Sezione Istruzione e Università

SEDI

OGGETTO: I.R.29/2011- Art.7 – SUR /SDL/2020/0029. -

“Nuovo Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 – Schema di Regolamento regionale – Adozione Schema.”

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, questa Sezione ha effettuato l'Analisi Tecnico Normativa, non riscontrando elementi di contrasto con la normativa europea, nazionale e regionale.

Sotto il profilo del drafting la scrittura è corretta.

D'ordine della Dirigente
(Dott.ssa Emma Ruffino)

La P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

 AMBRUOSI
VINCENZO TERESA
27.07.2020
06:45:13 UTC